



Newsletter Aris

n° 657 – 14.11.2024

Gemmato: 3 condizioni per consentire l'attività d'emergenza a strutture private accreditate

Si è discusso di possibili limitazioni ad una presunta diffusione dei Pronto Soccorso privati in Commissione Affari Sociali alla Camera. La discussione è nata da alcune affermazioni dell'Assessore al Welfare della Lombardia Bertolaso sulle differenze nei numeri di ricoveri da PS tra strutture pubbliche e private accreditate, e contestualmente da un decreto Assessoriale della Regione Sicilia a proposito del trasferimento di pazienti stabilizzati dalle strutture pubbliche di emergenza presso strutture private accreditate, che avevano suscitato interrogazioni in proposito. Nel rispondere alle questioni il Sottosegretario alla Salute Gemmato ha specificato alcuni punti fermi, in particolare sui requisiti richiesti per il coinvolgimento delle strutture private nell'erogazione di prestazioni di PS che è ritenuto legittimo **se tali strutture risultano accreditate e inserite nella rete dell'emergenza-urgenza regionale; se rispondono ai requisiti e agli standard fissati dal DM 77 e, in fine, se svolgono funzioni assistenziali assegnate attraverso specifici accordi contrattuali.**

Al di fuori di queste circostanze, l'erogazione di prestazioni di PS è illegittima e la rappresentazione all'utenza dell'erogazione di questa tipologia prestazioni può risultare tendenziosa.

Pr ciò che riguarda la Regione Lombardia Gemmato ha fatto notare che l'Assessorato al Welfare della Regione Lombardia ha confermato la parità di trattamento tra i Pronto Soccorso pubblici e privati accreditati. In Lombardia, sono presenti 28 Pronto Soccorso privati accreditati su un totale di 97 (29%), strutturati in conformità al DM 70. Inoltre, la DGR XII 787/2023 ha fornito indicazioni per organizzare i percorsi di Emergenza Urgenza, con attenzione agli OBI, alla Medicina di Emergenza e alla valorizzazione del ruolo del medico di emergenza-urgenza.

In Sicilia, ha fatto poi notare Gemmato, il Decreto Assessoriale 876/2024 consente solo il trasferimento di pazienti stabilizzati dalle strutture pubbliche di emergenza presso strutture private accreditate, previo consenso del paziente, senza affidare loro la gestione dell'emergenza-urgenza.

Le Aziende possono avvalersi di questa possibilità solo in caso di comprovata necessità non fronteggiabile con proprie risorse, documentata dal DG e comunicata all'Assessorato, attraverso la pubblicazione di apposite manifestazioni di interesse. Gli accordi non possono superare il 5% del budget provinciale o dell'aggregato 2024 assegnato a ciascuna struttura. In ogni caso, solo alcune Aziende hanno avviato le manifestazioni di interesse.

Secca e pesante la replica di chi aveva posto la questione: secondo il loro parere con questi provvedimenti il SSN si sta trasformando in un centro appalti per il privato, senza alcun rischio di impresa e tutela per la salute dei cittadini, e – come se simili affermazioni non bastassero a dimostrare lo sproloquio in assenza di una reale conoscenza della problematica – accompagnando la sentenza con il gratuito giudizio per cui “il privato tende a far aumentare le spese e ad agire sulle prestazioni più remunerative, facendo aumentare la domanda di salute invece di ragionare in termini di bisogni.”

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione